



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione 1°

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 20,20, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Sig. Tommaso DEPALMA - Sindaco - Presente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
FAVUZZI	DOMENICO VITO	Si	
FUSARO	VINCENZO	Si	
BATTISTA	TOMMASO	Si	
LEALI	GIANCARLO	Si	
BOLOGNA	FELICE	Si	
CARLUCCI	RAFFAELE	Si	
SPADAVECCHIA	CLAUDIO	Si	
CERVONE	FRANCESCO	Si	
BONVINO	FILIPPO	Si	
ARBORE	ALFONSO	Si	
DAGOSTINO	CONSIGLIA	Si	
STUFANO	COSMO DAMIANO		Si
CAMPOREALE	GIOVANNI		Si
DELVECCHIO	ANTONIO	Si	
GALIZIA	ANTONIO		Si
D'AMATO	VINCENZO	Si	

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con il quale è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il quale disciplina l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, con il quale l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che:

«Per l'anno 2012 (omissis) i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»;

CONSIDERATO che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);
- b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, terzo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche :

- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

h) ai sensi dell'art.13 comma 8, del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

i) ai sensi dell'art.13 comma 8-bis, del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;

j) ai sensi dell'art. comma 12-quinquies, del D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze . Direzione federalismo fiscale n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto: «Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Chiarimenti»;

RITENUTO confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, al fine di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti, nonché favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali venne differito al 31 marzo 2012;

VISTO che con l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 31 agosto 2012;

VISTO che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevedeva la sospensione del *potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato* è stato abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale disponeva che *restava confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la suddetta sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato abrogato dall' art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

VISTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale stabiliva che *restava confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato anche esso abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

ATTESO a seguito delle suddette abrogazioni operate dal legislatore non è più sospeso il potere degli enti locali di deliberare *aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO il D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

CONSIDERATO che risulta necessario modificare in aumento l'aliquota di base dell'IMU allo scopo di compensare le riduzioni operate sui trasferimenti erariali attribuiti all'ente per il corrente esercizio finanziario, derivanti da:

- cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011);
- riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010;
- applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
- altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).

RITENUTO, pertanto, in virtù delle motivazioni sopra riportate, determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote d'imposta IMU:

- aliquota ridotta dello **0,40 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota ridotta dello **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- aliquota ridotta dello **0,76 per cento** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004;
- aliquota di base dello **0,96 per cento** per tutti gli altri immobili;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Presenti n. 14 con voti 11 favorevoli, 2 astenuti (D'Amato e Delvecchio) e 1 contrario (Dagostino) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote d'imposta IMU:
 - aliquota ridotta dello **0,40 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - aliquota ridotta dello **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*
 - aliquota ridotta dello **0,76 per cento** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004;
 - aliquota di base dello **0,96 per cento** per tutti gli altri immobili;
2. Di determinare per l'anno 2012 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
3. Di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 3.077.670,00 il gettito ordinario dell'imposta, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'anno 2012.
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, su proposta del consigliere Spadavecchia Claudio, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con voto favorevole unanimi reso dai 14 consiglieri presenti e votanti.

